



2024/1535

27.6.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 4/2024**

**del 2 febbraio 2024**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1535]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1698 della Commissione, del 6 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione: ADDCON Europe GmbH) e che abroga il regolamento (UE) n. 104/2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1699 della Commissione, del 6 settembre 2023, relativo allo status dell'attapulgitte come additivo per mangimi che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143945 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori (suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe in lattazione), dell'autorizzazione di tale preparato per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti) (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) e che abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1705 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di riboflavina (vitamina B2) prodotta da *Bacillus subtilis* CGMCC 13326 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione del 2-acetilfurano e del 2-pentilfurano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1708 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti con rumine funzionante e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 220 del 7.9.2023, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 7.9.2023, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 27.

<sup>(7)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 34.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1710 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a tutti i ruminanti e a cani e gatti e all'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione: Latochema Co. Ltd), e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 e (UE) 2016/1007 <sup>(9)</sup>.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1711 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato del prodotto di fermentazione dell'*Aspergillus oryzae* NRRL 458 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 537/2007 (titolare dell'autorizzazione: Biozyme Incorporated) <sup>(10)</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta da *Trichoderma reesei* ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da *Bacillus subtilis* CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da *Bacillus licheniformis* ATCC SD-6525 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd rappresentata nell'Unione da Genencor international B.V.) <sup>(11)</sup>.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1698 abroga il regolamento (UE) n. 104/2010 <sup>(12)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 <sup>(13)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 <sup>(14)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1708 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 <sup>(15)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1710 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 <sup>(16)</sup> e (UE) 2016/1007 <sup>(17)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.
- (16) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 72 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

<sup>(9)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 37.

<sup>(10)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 42.

<sup>(11)</sup> GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 51.

<sup>(12)</sup> GU L 35 del 6.2.2010, pag. 4.

<sup>(13)</sup> GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 19.

<sup>(14)</sup> GU L 164 del 22.6.2016, pag. 4.

<sup>(15)</sup> GU L 252 del 19.9.2012, pag. 11.

<sup>(16)</sup> GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27.

<sup>(17)</sup> GU L 165 del 23.6.2016, pag. 10.

”, modificato da:

- **32023 R 1704**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione, del 7 settembre 2023 (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 8)”;
2. dopo il punto 505 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1333 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
- ”506. **32023 R 1698**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1698 della Commissione, del 6 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione: ADDCON Europe GmbH) e che abroga il regolamento (UE) n. 104/2010 (GU L 220 del 7.9.2023, pag. 4)
507. **32023 R 1699**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1699 della Commissione, del 6 settembre 2023, relativo allo status dell'attapulgitte come additivo per mangimi che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 220 del 7.9.2023, pag. 9)
508. **32023 R 1703**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143945 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori (suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe in lattazione), dell'autorizzazione di tale preparato per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti) (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) e che abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 3)
509. **32023 R 1704**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 8)
510. **32023 R 1705**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1705 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di riboflavina (vitamina B2) prodotta da *Bacillus subtilis* CGMCC 13326 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 11)
511. **32023 R 1707**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione del 2-acetilfurano e del 2-pentilfurano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 27)
512. **32023 R 1708**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1708 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti con rumine funzionante e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 31)
513. **32023 R 1709**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 34)
514. **32023 R 1710**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1710 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a tutti i ruminanti e a cani e gatti e all'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione: Latochema Co. Ltd), e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012 e (UE) 2016/1007 (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 37)
515. **32023 R 1711**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1711 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato del prodotto di fermentazione dell'*Aspergillus oryzae* NRRL 458 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 537/2007 (titolare dell'autorizzazione: Biozyme Incorporated) (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 42)
516. **32023 R 1713**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da *Bacillus subtilis* CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da *Bacillus licheniformis* ATCC SD-6525 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd rappresentata nell'Unione da Genencor international B.V.) (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 51)”;

3. il testo dei punti 1zzzr (Regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione), 1zzzzzy (Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione), 2y (Regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione), 54 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione), 57 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della Commissione), 171 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione) e 172 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione) è soppresso.

#### *Articolo 2*

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1698, (UE) 2023/1699, (UE) 2023/1703, (UE) 2023/1704, (UE) 2023/1705, (UE) 2023/1707, (UE) 2023/1708, (UE) 2023/1709, (UE) 2023/1710, (UE) 2023/1711 e (UE) 2023/1713 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.